

STATUTO
"ITALIAN PULMONARY HYPERTENSION NETWORK - ENTE DEL TERZO SETTORE"
in sigla "IPHNET - ETS"

Statuto vigente da modificare	Statuto modificato
<p data-bbox="150 405 512 434">Articolo 1 —Denominazione</p> <p data-bbox="150 474 783 680">1.1 ITALIAN PULMONARY HYPERTENSION NETWORK", denominato in seguito in sigla "IPHNET" è un'Associazione scientifica indipendente e senza scopo di lucro alcuno a cui partecipano persone fisiche e giuridiche in qualità di soci.</p> <p data-bbox="150 1462 783 1563">1.2 La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato a far data dall'atto costitutivo.</p>	<p data-bbox="804 405 1166 434">Articolo 1 —Denominazione</p> <p data-bbox="804 474 1437 611">1.1 E' costituita ITALIAN PULMONARY HYPERTENSION NETWORK - Ente del Terzo Settore", denominato in seguito in sigla "IPHNET - ETS".</p> <p data-bbox="804 616 1437 716">Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.</p> <p data-bbox="804 757 1437 893">"IPHNET - ETS" è un'Associazione scientifica indipendente e senza scopo di lucro alcuno a cui partecipano persone fisiche e giuridiche in qualità di soci.</p> <p data-bbox="804 898 1437 1245">L'associazione è disciplinata, oltre che dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 c.d. "Codice del Terzo Settore" (d'ora innanzi indicato per brevità "CTS"), dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria e dal presente statuto che è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.</p> <p data-bbox="804 1249 1437 1386">L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) negli atti, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p> <p data-bbox="804 1462 1437 1563">1.2 La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato a far data dall'atto costitutivo.</p>
<p data-bbox="150 1608 384 1637">Articolo 2 — Sede</p> <p data-bbox="150 1677 783 1778">2.1 L'Associazione ha sede legale in Bologna, Via Guelfa n. 9. Il Comitato Direttivo potrà istituire uffici, delegazioni e sedi secondarie.</p>	<p data-bbox="804 1608 1038 1637">Articolo 2 — Sede</p> <p data-bbox="804 1677 1437 1848">2.1 L'Associazione ha sede legale in Roma, Piazza Buenos Aires, 14. Il Comitato Direttivo potrà istituire e sopprimere uffici direttivi ed operativi, delegazioni, sedi secondarie, in Italia ed all'Estero.</p> <p data-bbox="804 1852 1437 1921">Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.</p>
<p data-bbox="150 1966 759 1995">Articolo 3 — Finalità e attività dell'associazione</p>	<p data-bbox="804 1966 1414 1995">Articolo 3 — Finalità e attività dell'associazione</p>

<p>3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e in piena autonomia ed indipendenza da movimenti o partiti politici od organizzazioni di qualsiasi natura aventi scopi di lucro si propone di promuovere e favorire la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'Ipertensione Polmonare, lo sviluppo ed il corretto esercizio della professione medica attinente l'ipertensione polmonare nonché l'aggiornamento continuo al fine di assicurare i migliori standard assistenziali al paziente. In tal modo IPHNET si propone di raggiungere l'obiettivo di far crescere, su tutto il territorio nazionale, la cultura nel campo dell'ipertensione polmonare e della sua gestione clinica.</p>	<p>3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in piena autonomia ed indipendenza da movimenti o partiti politici od organizzazioni di qualsiasi natura aventi scopi di lucro; in particolare si propone di promuovere e favorire la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'Ipertensione Polmonare, lo sviluppo ed il corretto esercizio della professione medica attinente l'ipertensione polmonare nonché l'aggiornamento continuo al fine di assicurare i migliori standard assistenziali al paziente. In tal modo IPHNET si propone di raggiungere l'obiettivo di far crescere, su tutto il territorio nazionale, la cultura nel campo dell'ipertensione polmonare e della sua gestione clinica.</p>
<p>3.2 L'Associazione al fine di realizzare i suoi obiettivi può: organizzare incontri di studio e convegni, promuovere indagini, studi, rilevazioni statistiche ed epidemiologiche, raccogliere e fornire informazioni basate sull'evidenza scientifica e produrre documentazione relativi ai suoi scopi e concernenti i suoi campi di interesse. Può inoltre promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione ed il progresso degli operatori che si occupano di Ipertensione Polmonare, svolgere attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel settore dell'ipertensione polmonare a favore dei propri soci e/o di terzi.</p>	<p>3.2 In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, per il raggiungimento di tale scopo l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale: eseguire ricerche tecnico-scientifiche nel campo dell'Ipertensione Polmonare, organizzare incontri di studio e convegni, promuovere indagini, studi, rilevazioni statistiche ed epidemiologiche, raccogliere e fornire informazioni basate sull'evidenza scientifica e produrre documentazione relativa ai suoi scopi e concernenti i suoi campi di interesse. Può inoltre promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione ed il progresso degli operatori che si occupano di Ipertensione Polmonare, svolgere attività di ricerca, di formazione professionale e di divulgazione nel settore dell'ipertensione polmonare a favore dei propri soci e/o di terzi.</p>
<p>3.3 L'Associazione si propone di valorizzare e promuovere l'attività scientifica dei propri soci, anche attraverso il sostegno e l'attiva partecipazione a programmi locali, nazionali ed internazionali inseriti nel contesto della formazione permanente e l'aggiornamento professionale tramite la realizzazione di programmi annuali di attività formativa attuati attraverso convegni, corsi e pubblicazioni; ciò anche in collaborazione con altre Associazioni aventi scopi analoghi.</p>	<p>Tutte le attività di cui sopra, saranno svolte da personale abilitato secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.</p> <p>3.3 L'Associazione si propone di valorizzare e promuovere l'attività scientifica dei propri soci, anche attraverso il sostegno e l'attiva partecipazione a programmi locali, nazionali ed internazionali inseriti nel contesto della formazione permanente e l'aggiornamento professionale tramite la realizzazione di programmi annuali di attività formativa attuati attraverso convegni, corsi e pubblicazioni; ciò anche in collaborazione con altre Associazioni aventi scopi analoghi.</p>

<p>3.4 L'Associazione si propone di collaborare con il Ministero della salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali comprese le associazioni dei pazienti nella promozione e nello sviluppo di iniziative di natura assistenziale e sociale atte a migliorare gli interventi a favore delle persone affette da patologie legate all'ipertensione polmonare.</p> <p>3.5 L'Associazione si propone di implementare la condivisione delle linee guida comuni, attraverso la standardizzazione di procedure di lavoro e di ricerca, anche in collaborazione con altre Associazioni o altre società scientifiche.</p> <p>3.6 L'Associazione potrà porre in atto ogni altra iniziativa anche di carattere finanziario, immobiliare, commerciale non a scopo di lucro e solo ed esclusivamente al fine di perseguire lo scopo associativo. L'Associazione può ricevere lasciti ed elargizioni ed ogni altro tipo di supporto finanziario esplicitamente finalizzato allo svolgimento delle attività di IPHNET sancite a norma statutaria da parte di persone fisiche o giuridiche, Enti privati, Enti pubblici o altre Associazioni.</p>	<p>3.4 L'Associazione si propone di collaborare con il Ministero della salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali comprese le associazioni dei pazienti nella promozione e nello sviluppo di iniziative di natura assistenziale e sociale atte a migliorare gli interventi a favore delle persone affette da patologie legate all'ipertensione polmonare.</p> <p>3.5 L'Associazione si propone di implementare la condivisione delle linee guida comuni, attraverso la standardizzazione di procedure di lavoro e di ricerca, anche in collaborazione con altre Associazioni o altre società scientifiche.</p> <p>3.6 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, finalizzate alla sensibilizzazione dei soggetti di riferimento all'ipertensione polmonare, tra le quali a titolo esemplificativo l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, di formazione, sponsorizzazioni, vendita di gadget, nonché ogni altra iniziativa anche di carattere finanziario, immobiliare, commerciale non a scopo di lucro e solo ed esclusivamente al fine di perseguire lo scopo associativo. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.</p> <p>3.7 Ai sensi dell'art. 7, comma 2 CTS, l'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.</p>
<p>Articolo 4— Requisiti e qualifica degli associati</p> <p>4.1 Il numero degli associati è illimitato.</p> <p>4.2 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che ne condividano gli scopi, gli obiettivi ed i metodi come da Statuto e che si impegnino a realizzarli.</p>	<p>Articolo 4— Requisiti e qualifica degli associati</p> <p>4.1 il numero degli associati è illimitato.</p> <p>4.2 Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata</p>

<p>4.3 E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti ed obblighi che ne derivano.</p> <p>4.4 Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Comitato Direttivo, sottoscrivendo una apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.</p>	<p>secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.</p> <p>Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.</p> <p>Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Comitato Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.</p> <p>Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che ne condividano gli scopi, gli obiettivi ed i metodi come da Statuto e che si impegnino a realizzarli.</p> <p>4.3 La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associazione (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile); pertanto è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti ed obblighi che ne derivano.</p> <p>4.4 Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Comitato Direttivo, sottoscrivendo una apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.</p> <p>In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, CTS, l'ammissione di nuovi associati avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale. Ciò, al fine di tutelare al contempo l'interesse degli associati a che del rapporto associativo entrino a far parte quanti si dimostrino portatori di interessi omogenei rispetto a quelli che hanno determinato la costituzione del rapporto associativo.</p> <p>Sull'istanza di ammissione, si pronuncia il Comitato Direttivo con decisione che può essere assunta anche attraverso il voto per corrispondenza. Una volta ricevuta la richiesta di ammissione, il Comitato Direttivo si</p>
---	---

<p>4.5 All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci. A partire da tale momento il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere avverso tale decisione in occasione della prima assemblea indetta.</p> <p>Art. 5 - Diritti degli Associati</p> <p>5.1 La qualità di socio, come anzidetta, comporta la possibilità di frequentare e sostenere l'Associazione e di partecipare alle iniziative ed agli eventi dalla stessa organizzati. Ai Soci fondatori, nonché agli Ordinari, possono essere attribuite dal Comitato Direttivo, eventuali funzioni operative. Gli incarichi assunti</p>	<p>pronuncia a maggioranza dei suoi componenti anche a mezzo posta elettronica ordinaria che sarà conservata agli atti dell'Associazione. La decisione deve adottarsi entro 30 (trenta) giorni e deve essere comunicata all'interessato anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Il procedimento di ammissione si conclude con il versamento da parte dell'aspirante socio della quota sociale, stabilita ai sensi dell'art. 21.4 del presente Statuto. Il versamento deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ammissione, pena la decadenza della richiesta di ammissione. L'aspirante socio sarà iscritto nel libro degli associati con decorrenza dalla data di versamento della quota sociale. Ai sensi dell'art. 23 comma 2 e 3 CTS, l'eventuale rigetto va sempre adeguatamente motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva. Le deliberazioni di rigetto o di ammissione vanno sempre annotate nel libro degli associati. Il Comitato Direttivo, nel pieno rispetto dei principi e delle modalità e termini sopra indicati, può approvare un regolamento contenente nel dettaglio la disciplina inerente la presentazione delle domande di ammissione, le comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e la procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.</p> <p>Art. 5 - Diritti degli Associati</p> <p>5.1 La qualità di associato, come anzidetta, comporta la possibilità di frequentare e sostenere l'Associazione e di partecipare alle iniziative ed agli eventi dalla stessa organizzati. Ai Soci fondatori, nonché agli Ordinari, possono essere attribuite dal Comitato Direttivo, eventuali funzioni operative. Gli incarichi assunti</p>
--	--

<p>devono essere espletati con diligenza, serietà e moralità.</p> <p>5.2 L'appartenenza all'Associazione dà diritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a partecipare all'Assemblea dei Soci; ad accedere ai documenti ed agli atti riguardanti l'Associazione; a concorrere al raggiungimento dello scopo sociale; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione; a godere dell'elettorato attivo e passivo. <p>Art. 6 - Obblighi degli Associati</p> <p>6.1 I soci sono tenuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità e competenze; ad astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione; all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; al versamento del contributo associativo annuale, stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Comitato Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. <p>Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.</p> <p>Art. 7 — Perdita della qualifica di associato</p> <p>7.1 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.</p> <p>7.2 Le eventuali dimissioni di un socio dovranno essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.</p>	<p>devono essere espletati con diligenza, serietà e moralità.</p> <p>5.2 L'appartenenza all'Associazione dà diritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a partecipare all'Assemblea dei Soci; ad accedere ai documenti ed agli atti riguardanti l'Associazione; a concorrere al raggiungimento dello scopo sociale; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione; a godere dell'elettorato attivo e passivo. <p>Art. 6 - Obblighi degli Associati</p> <p>6.1 I soci sono tenuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità e competenze; ad astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione; all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; al versamento della quota iniziale (ove prevista) e della quota sociale annuale stabilita dal Comitato Direttivo in funzione dei programmi di attività. <p>Le quote e/o i contributi associativi non possono essere restituiti, sono intrasmissibili e non rivalutabili.</p> <p>Art. 7 — Perdita della qualifica di associato</p> <p>7.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.</p> <p>7.2 La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Comitato Direttivo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (P.E.C.) o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.</p>
--	---

<p>7.3 L'esclusione sarà deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio:</p> <p>a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;</p> <p>b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;</p> <p>c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.</p> <p>7.4 Il provvedimento del Comitato Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con la stessa parte interessata ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.</p> <p>7.5 Il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi comporta la decadenza del socio che ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento di apposita diffida a sanare la morosità inviata dal Presidente della Associazione.</p>	<p>La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.</p> <p>Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dagli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso; in particolare l'associato che recede è tenuto al pagamento della quota associativa per l'anno in corso salva diversa deliberazione del Comitato Direttivo e non ha diritto al rimborso della quota sociale annuale versata.</p> <p>7.3 L'esclusione sarà deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti dell'associato:</p> <p>a) che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;</p> <p>b) che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato;</p> <p>c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;</p> <p>d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.</p> <p>7.4 Nel corso della riunione in cui si discute l'eventuale esclusione di un associato, questi deve essere convocato per procedere in contraddittorio una disamina degli addebiti, ad eccezione del caso di esclusione per morosità. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Comitato Direttivo, egli non può intervenire, in qualità di Consigliere, alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.</p> <p>In materia di esclusione per morosità il Comitato Direttivo dichiara l'esclusione automatica degli Associati che da 3 (tre) anni non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa. La riammissione, a domanda, dell'Associato escluso è subordinata all'integrale versamento delle quote insolute.</p> <p>7.5 Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata o posta elettronica certificata (P.E.C.) o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.</p> <p>Il provvedimento di esclusione del Comitato Direttivo deve essere adeguatamente motivato; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea entro 30 (trenta) giorni</p>
---	---

<p>7.6 Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata, fax o e-mail.</p> <p>7.7. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.</p> <p>Art. 8— Tipologia degli Associati</p> <p>8.1 Gli associati sono suddivisi nelle seguenti distinte categorie: Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione; Soci Ordinari dell'Associazione possono essere i</p>	<p>dall'avvenuta ricezione del provvedimento di esclusione. Se entro tale termine non è proposto il ricorso all'assemblea, il provvedimento diviene definitivo.</p> <p>La deliberazione di esclusione del Comitato Direttivo, pertanto, sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato stesso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione ed all'attività dell'associazione e diviene definitiva dopo trenta giorni in mancanza di impugnazione di tale provvedimento innanzi all'assemblea; qualora sia proposta tale impugnativa, l'assemblea decide, con adeguata e motivata decisione nella prima riunione utile. L'associato ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, a tale assemblea e si procederà in contraddittorio con la stessa parte interessata ad una disamina degli addebiti. Nel caso di mancato accoglimento dell'impugnazione da parte dell'assemblea, l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata tale decisione; nel caso di accoglimento dell'impugnazione da parte dell'assemblea, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trova.</p> <p>Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.</p> <p>In caso di esclusione, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione ed è anzi tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale è deliberata sia per l'eventuale esercizio successivo nel corso del quale cessa definitivamente la sua qualità di associato.</p> <p>Art. 8— Tipologia degli Associati</p> <p>8.1 Gli associati sono suddivisi nelle seguenti distinte categorie: <u>Fondatori</u>: sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione;</p>
---	--

<p>laureati in Medicina e Chirurgia che condividono e sostengono lo scopo associativo e contribuiscono alla sua valorizzazione.</p> <p><u>Soci Onorari</u>: possono essere Soci Onorari tutti coloro che si siano particolarmente distinti nell'ambito delle discipline correlate alla Ipertensione Polmonare o che comunque godano di particolare prestigio e riconoscimento. La proposta di nomina a associato Onorario viene fatta dal Comitato Direttivo e decisa dall'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari non pagano la quota associativa.</p> <p><u>Soci Sostenitori</u>: sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che concorrono, a titolo gratuito, a sostenere l'attività dell'associazione con contributi finanziari. I soci sostenitori non pagano la quota associativa, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali. Le persone giuridiche partecipano all'associazione in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto da questi delegato.</p>	<p><u>Ordinari</u>: sono i laureati in Medicina e Chirurgia che condividono e sostengono lo scopo associativo e contribuiscono alla sua valorizzazione.</p> <p><u>Onorari</u>: possono essere Soci Onorari tutti coloro che si siano particolarmente distinti nell'ambito delle discipline correlate alla Ipertensione Polmonare o che comunque godano di particolare prestigio e riconoscimento. La proposta di nomina a associato Onorario viene fatta dal Comitato Direttivo e decisa dall'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari non pagano la quota associativa.</p> <p><u>Sostenitori</u>: sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che concorrono, a titolo gratuito, a sostenere l'attività dell'associazione con contributi finanziari. I soci sostenitori pagano la quota associativa. Le persone giuridiche partecipano all'associazione in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto da questi delegato.</p> <p><u>volontari</u>: l'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.</p>
<p>8.2 I Soci Ordinari sono tenuti a versare un contributo (quota associativa) annuo il cui ammontare viene fissato dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.</p>	
<p>Art. 9 - Organi dell'Associazione</p>	<p>Art. 9 - Organi dell'Associazione</p>
<p>9.1 Sono organi dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea dei Soci; - il Comitato Direttivo; - il Presidente; - il Vice presidente; - il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo) 	<p>9.1 Sono organi dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assemblea degli associati - il Comitato Direttivo; - il Presidente; - il Vice presidente; - il Segretario (ove nominato); - il Tesoriere (ove nominato); - l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea); - il Revisore Legale dei Conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea). <p>Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo</p>

<p>Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla attività dell'IPHNET purché opportunamente documentate.</p>	<p>il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle attività dell'Associazione, purché opportunamente documentate. L'elezione degli Organi non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.</p>
<p>Art. 10— Assemblee dei soci</p>	<p>Art. 10— Assemblee degli associati</p>
<p>L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, le cui decisioni assunte sono attuate dal Comitato Direttivo.</p>	<p>L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, le cui decisioni assunte sono attuate dal Comitato Direttivo. Ogni associato ha diritto di intervenire all'assemblea se in regola con il versamento della quota associativa. L'assemblea si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati; essa si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.</p>
<p>Art. 11 — Assemblea</p>	<p>Art. 11 — Assemblea</p>
<p>L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare, sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elezione dei membri del Comitato Direttivo dell'Associazione; - elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti; - approvazione del rendiconto economico-finanziario; - approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; - approvazione di eventuali Regolamenti; - deliberazione in merito all'esclusione dei soci. 	<p>L'Assemblea delinea gli indirizzi generali dell'attività e delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione. In particolare, l'Assemblea degli associati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina e revoca i membri del Comitato Direttivo dell'Associazione; - nomina e revoca il Revisore Legale dei Conti e l'Organo di Controllo, ove obbligatorio per legge o sia stato ritenuto opportuno; - approva il bilancio di esercizio; - approva i programmi dell'attività da svolgere; - approva gli eventuali Regolamenti; - delibera sulla responsabilità degli organi sociali; - delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; - delibera sulle impugnazioni delle delibere del Comitato Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; - delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e nomina dei liquidatori; - delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
<p>Art. 12 – Assemblea Straordinaria</p>	
<p>L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sullo scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori; • sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo; 	

- sulle delibere di trasformazione e di fusione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo e dal Presidente.

[art. 11 e 12 inseriti fusi in un unico articolo]

Art. 13 — Convocazione assemblea

13.1 La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Comitato Direttivo mediante comunicazione scritta, o attraverso mezzi telematici ed informatici; qualunque sia il mezzo la convocazione deve essere notificata ai soci almeno 15 giorni (7 in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione e deve contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione L'assemblea è convocata presso la sede o in altro luogo purché in Italia.

13.2 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e i membri del Comitato Direttivo.

13.3 Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

13.4 L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

13.5 L'Assemblea Straordinaria può essere

- delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo e dal Presidente e su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo statuto o dalla normativa applicabile.

Art. 12 — Convocazione assemblea

12.1 La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Comitato Direttivo mediante comunicazione scritta, o attraverso mezzi telematici ed informatici; qualunque sia il mezzo la convocazione deve essere notificata agli associati almeno 15 (quindici) giorni (7 - sette- in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione e deve contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione che non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. L'assemblea è convocata presso la sede o in altro luogo purché in Italia.

12.2 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, l'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i componenti del Comitato Direttivo e tutti i membri dell'Organo di controllo, ove nominato.

12.3 Essa ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se predisposto, del bilancio sociale. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata in tempo utile da garantire il deposito presso il RUNTS del bilancio nei tempi e nei modi da stabiliti dal CTS e successive modifiche e integrazioni.

12.4 L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oltreché dal Comitato Direttivo su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti dello stesso ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l'Ordine del giorno.

12.5 Il Presidente dell'assemblea ha generali

<p>convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oltreché dal Comitato Direttivo su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti dello Stesso ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l'Ordine del giorno.</p> <p>13.6 L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. <p>La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p>poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.</p> <p>L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. <p>La riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente il presidente.</p>
<p>Art. 14 — Validità e delibere assemblea</p> <p>14.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.</p>	<p>Art. 13 — Validità e delibere assemblea</p> <p>13.1 In caso di assemblea ordinaria, in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.</p> <p>Nel caso di assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.</p> <p>L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sullo scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori;

<p>14.2 Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati solo se in regola con il versamento della quota associativa.</p> <p>14.3 Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati. Il voto è palese.</p> <p>14.4 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.</p> <p>14.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.</p> <p>14.6 La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.</p> <p>14.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere esplicitamente riportate nel verbale della stessa, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Art. 15 Comitato Direttivo</p> <p>15.1 Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Ad esso sono attribuiti tutti i</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo; • sulle delibere di trasformazione e di fusione; • su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo e dal Presidente. <p>13.2 Nelle assemblee hanno diritto di intervento e di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, iscritti da almeno 3 (tre) mesi.</p> <p>13.3 Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di dieci associati, ovvero non più di venti associati nel solo caso in cui l'associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto è palese e non è ammesso il voto per corrispondenza.</p> <p>13.4 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.</p> <p>13.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.</p> <p>13.6 La nomina del segretario verbalizzante è fatta dal Presidente dell'assemblea.</p> <p>13.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere esplicitamente riportate nel verbale della stessa, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Comitato Direttivo non hanno diritto di voto.</p> <p>Art. 14 Comitato Direttivo</p> <p>14.1 Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Ad esso sono attribuiti tutti i</p>
--	---

<p>poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è composto da un numero dispari, non inferiore a 5 eletti dall'Assemblea fra gli associati. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.</p>	<p>poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è composto da un numero dispari, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici), eletti dall'Assemblea fra gli associati. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. Il Comitato Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.</p>
<p>15.2 I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili, svolgono la loro attività gratuitamente e restano in carica per tre anni. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente. Il Comitato Direttivo può avvalersi di una segreteria tecnica esterna.</p>	<p>14.2 I membri del Comitato Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese documentata sostenute per lo svolgimento dell'incarico. I consiglieri restano in carica per tre 3 (tre) esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. I componenti il Comitato Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; - professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; - indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione. <p>Dalla funzione di componente il Comitato Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. Ai sensi dell'art. 26 comma 2 CTS, non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente e, ove ritenuto necessario per la gestione dell'Associazione, il Segretario e il Tesorierie. Il Comitato Direttivo può avvalersi di una segreteria tecnica esterna.</p>
<p>15.3 Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.</p>	<p>14.3 Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza e va spedita a tutti i consiglieri e a tutti i membri dell'organo di controllo, se presente. Alle riunioni del Comitato Direttivo hanno diritto</p>

<p>15.4 Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.</p> <p>15.5 Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. <p>La riunione si riterrà svolta nel luogo dove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.</p> <p>15.6 Nel caso in cui vengano a mancare definitivamente uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.</p> <p>Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare con le stesse modalità prima enunciate, entro 20</p>	<p>di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, se presente. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo (se presente) siano stati informati e non vi si oppongano.</p> <p>14.4 Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.</p> <p>14.5 Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. <p>La riunione si riterrà svolta nel luogo dove saranno presenti il presidente.</p> <p>14.6 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Comitato Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Comitato Direttivo convoca con la massima urgenza l'Assemblea per la sua sostituzione. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.</p>
---	---

giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

[nello statuto originale si passa dal punto 15.6 al punto 15.8, qui sotto il punto 15.8 sarà rinumerato 15.7]

15.7 Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Tra i suoi compiti sono compresi a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario e proporre le quote associative annuali;
- c) valutare l'ammissione di nuovi Associati;
- d) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'esame e approvazione dell'assemblea;
- f) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale ed affidare incarichi per il funzionamento, la gestione e la tutela dell'associazione;
- g) predisporre l'ordine del giorno per l'Assemblea, convocarla e dare esecuzione alle deliberazioni di quest'ultima;
- h) assegnare i compiti ai propri membri e fissare le mansioni degli Associati in seno all'Associazione;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

14.7 Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Tra i suoi compiti sono compresi a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- c) decidere l'entità, i termini e le modalità di versamento della quota sociale annuale;
- d) variare la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- e) valutare l'ammissione di nuovi Associati;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- g) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- h) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale ed affidare incarichi per il funzionamento, la gestione e la tutela dell'associazione;
- i) predisporre l'ordine del giorno per l'Assemblea, convocarla e dare esecuzione alle deliberazioni di quest'ultima;
- l) assegnare i compiti ai propri membri e fissare le mansioni degli Associati in seno all'Associazione;
- m) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- n) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi Finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- o) sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- p) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi,

<p>Art. 16 – Presidente</p> <p>16.1 Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla di fronte a terzi ed anche in giudizio.</p> <p>16.2 Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.</p>	<p>contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;</p> <p>q) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;</p> <p>r) promuovere e organizzare gli eventi associativi;</p> <p>s) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.</p> <p>Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.</p> <p>I componenti il Comitato Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.</p> <p>Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.</p> <p>I componenti il Comitato Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.</p> <p>Ai sensi dell'art. 28 CTS, i componenti il Comitato Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.</p> <p>Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile in materia di conflitto di interessi.</p> <p>Art. 15 – Presidente</p> <p>15.1 Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla di fronte a terzi ed anche in giudizio.</p> <p>15.2 Il Presidente è eletto all'interno del Comitato Direttivo, dura in carica per lo stesso periodo del Comitato Direttivo ed è rieleggibile. Il Presidente presiede il Comitato Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni coordinandone il lavoro. Presiede l'Assemblea stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del</p>
---	---

<p>16.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, ne assume i poteri potendo adottare provvedimenti indifferibili e indispensabili per il corretto funzionamento dell'Associazione, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.</p>	<p>Comitato Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, ne assume i poteri potendo adottare provvedimenti indifferibili e indispensabili per il corretto funzionamento dell'Associazione, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.</p>
<p>16.4 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.</p>	<p>15.4 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.</p>
<p>16.5 In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.</p>	<p>15.5 In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Comitato Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.</p>
<p>Art. 17 - Il Vice Presidente</p>	<p>Art. 16 - Il Vice Presidente</p>
<p>Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le Sue funzioni nel caso quest'ultimo ne sia impedito per assenza o per altra causa.</p>	<p>Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le Sue funzioni nel caso quest'ultimo ne sia impedito per assenza o per altra causa.</p>
<p>Art. 18 — Il Segretario</p>	<p>Art. 17 — Il Segretario</p>
<p>18.1 Il Presidente può nominare un Segretario dell'Associazione. Il Segretario può essere sia un membro del Comitato Direttivo (con diritto di voto) sia persona al di fuori di esso (senza diritto di voto) anche non socio. Affianca il Presidente nel disbrigo delle necessità ordinarie e straordinarie dell'associazione.</p>	<p>17.1 Il Comitato Direttivo può nominare un Segretario dell'Associazione. Il Segretario può essere sia un membro del Comitato Direttivo (con diritto di voto) sia persona al di fuori di esso (senza diritto di voto) anche non associato. Affianca il Comitato Direttivo nel disbrigo delle necessità ordinarie e straordinarie dell'associazione.</p>
<p>18.2 I compiti del Segretario sono: dirigere gli uffici dell'Associazione; tenere aggiornato l'elenco dei soci, curare lo svolgimento delle assemblee e delle sedute del Comitato Direttivo redigendo eventualmente i verbali, attuare i collegamenti tra Presidente e consiglieri, curare disbrigo degli affari ordinari; svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Comitato Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti; avere cura di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.</p>	<p>17.2 I compiti del Segretario sono: verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione (ad eccezione di quelle relative all'Organo di Controllo), curare la tenuta del Libro Verbali del Comitato Direttivo e degli Associati, dirigere gli uffici dell'Associazione; tenere aggiornato l'elenco dei soci, curare lo svolgimento delle assemblee e delle sedute del Comitato Direttivo redigendo eventualmente i verbali, attuare i collegamenti tra Presidente e consiglieri, curare disbrigo degli affari ordinari; svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Comitato Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti; avere cura di</p>

<p>Art. 19 — Tesoriere</p> <p>19.1 Il Presidente può nominare un Tesoriere dell'Associazione. Il tesoriere può essere sia un membro del Comitato Direttivo (con diritto di voto) sia persona al di fuori di esso (senza diritto di voto) anche non associato ed è nominato dal Presidente.</p> <p>19.2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi. Provvede alla riscossione delle entrate ed alla erogazione delle spese, cura l'amministrazione finanziaria, riscuote le quote sociali.</p> <p>Art. 20 – Collegio dei revisori dei conti</p> <p>L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o qualora sia richiesto per legge, nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente ed ha la funzione di controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili, vigilando sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario. Esso viene eletto con la maggioranza prevista per le altre cariche.</p> <p>[nel nuovo statuto in due art. 19 e 20]</p>	<p>mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.</p> <p>Rimane fermo il principio che la verbalizzazione dovrà inderogabilmente essere affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile, oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.</p> <p>Art. 18 — Tesoriere</p> <p>18.1 Il Comitato Direttivo può nominare un Tesoriere dell'Associazione. Il tesoriere può essere sia un membro del Comitato Direttivo (con diritto di voto) sia persona al di fuori di esso (senza diritto di voto) anche non associato.</p> <p>18.2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, gestisce i rapporti con l'istituto di credito presso il quale sono depositati i fondi dell'Associazione. Provvede alla riscossione delle entrate ed alla erogazione delle spese, riscuote le quote sociali, verifica la congruità degli impegni di spesa assunti dal Comitato Direttivo con le disponibilità di cassa dell'Associazione. Coadiuvata l'Organo di controllo (se presente) nelle operazioni di controllo attribuite alla competenza dei Revisori.</p> <p>Art. 19 - Revisione legale dei conti</p> <p>Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 31 CTS e comunque in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.</p> <p>La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p>La responsabilità del Revisore Legale dei Conti è disciplinata dall'art. 28 CTS.</p> <p>Art 20 - Organo di Controllo</p> <p>20.1 Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 30 CTS e comunque in tutti gli altri casi previsti</p>
--	---

	<p>dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.</p> <p>20.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.</p> <p>20.3 I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.</p> <p>20.4 La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Comitato Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, <i>una tantum</i>, durata ultra o infra triennale.</p> <p>20.5 Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile.</p> <p>20.6 La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Comitato Direttivo.</p> <p>L'Organo di Controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto; b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione; c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili; d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento; e) esercita il monitoraggio dell'osservanza
--	--

<p>Art 21 - Patrimonio dell'Associazione</p> <p>21.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) introito di quote associative ordinarie e straordinarie; b) beni mobili ed immobili in proprietà e, comunque, acquistati o pervenuti da lasciti e/o donazioni; c) utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall'Associazione; d) contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati; e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 	<p>delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;</p> <p>f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;</p> <p>g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Comitato Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.</p> <p>20.7 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo è disciplinata dall'art. 28 CTS.</p> <p>Art 21 - Patrimonio dell'Associazione</p> <p>21.1 Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di Fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.</p>
--	---

<p>21.2 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.</p>	<p>21.2 Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto.</p>
<p>21.3 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.</p>	<p>21.3 In particolare, l'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il percepimento della quota associativa annuale; b) il percepimento della eventuale quota associativa iniziale; c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione; f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione; g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione; i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.
<p>21.4 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.</p>	<p>21.4 In conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.</p>
<p>21.5 I beni dell'Associazione sono intestati ad essa. I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione, per le obbligazioni</p>	<p>21.5 L'entità, i termini e le modalità di versamento della quota sociale annuale sono determinate dal Comitato Direttivo. Salvo il</p>

<p>assunte dalle persone che la rappresentano.</p>	<p>Comitato Direttivo non stabilisca un diverso termine, la quota sociale annua deve essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno.</p> <p>Il Comitato Direttivo può prevedere, con apposita delibera, che l'Associato versi al momento dell'iscrizione una quota "una tantum" ("quota iniziale"), stabilendone l'entità, le modalità di versamento e l'eventuale destinazione ad incremento del patrimonio dell'Associazione.</p> <p>L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale (ove prevista) e delle quote annuali. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa applicabile.</p>
<p>21.6 Le quote degli Associati non sono trasferibili per nessuna ragione.</p>	<p>21.6 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione; - non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. <p>21.7 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per effetto degli apporti degli associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Comitato Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione; e) per decisione del Comitato Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di

	<p>quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.</p> <p>21.8 In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
--	---

<p>Art. 22 — Esercizio Sociale</p> <p>22.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.</p> <p>22.2 Il Comitato Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.</p> <p>22.3 Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p>21.9 Il Comitato Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione e vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Comitato Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.</p> <p>Art. 22 — Esercizio Sociale</p> <p>22.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.</p> <p>Il Comitato Direttivo predispone il bilancio di esercizio e lo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione in tempo utile da garantire il deposito presso il RUNTS nei tempi e nei modi stabiliti dal CTS e successive modifiche e/o integrazioni.</p> <p>Il bilancio una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Comitato Direttivo.</p> <p>Ricorrendo le condizioni di legge, il Comitato Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.</p> <p>Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Comitato Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.</p> <p>Art. 23 - Scritture Contabili e Libri dell'Associazione</p> <p>23.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.</p>
---	---

<p>Art. 23 – Scioglimento e liquidazione</p> <p>23.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà</p>	<p>23.2 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Libro degli Associati; b) il Registro dei Volontari, ove esistenti; c) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico; d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Direttivo; e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato. <p>23.3 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ogni volontario, il quale può estrarne copie a sue spese.</p> <p>23.4 Il Libro degli Associati ed il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Comitato Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie a sue spese.</p> <p>23.5 Il Comitato Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.</p> <p>23.6 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Direttivo è tenuto a cura del Comitato Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro ed estrarne copia a sue spese.</p> <p>23.7 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro.</p> <p>Art. 24- Devoluzione del Patrimonio</p> <p>Ai sensi dell'art. 9 CTS, in ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma</p>
--	--

<p>nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.</p> <p>3.2 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, ai sensi di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.</p> <p>23.3 Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.</p> <p>Art. 24 - Regolamento interno</p> <p>Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Comitato Direttivo e da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'assemblea.</p> <p>Art. 25 – Controversie</p> <p>Le eventuali controversie sociali tra Associati e tra quest'ultimi e l'Associazione e i suoi organi, saranno affidati, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un arbitro compositore, che giudicherà <i>ex bono et aequo</i>, senza alcuna formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto e nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.</p> <p>Art. 27 — Rinvio alle norme di legge</p> <p>Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.</p>	<p>CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Comitato Direttivo.</p> <p>Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità del parere sono nulli.</p> <p>Art. 25 - Regolamento interno</p> <p>Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Comitato Direttivo.</p> <p>Art. 26 – Controversie</p> <p>Le eventuali controversie sociali tra Associati e tra quest'ultimi e l'Associazione e i suoi organi, saranno affidati, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un arbitro compositore, che giudicherà <i>ex bono et aequo</i>, senza alcuna formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto e nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.</p> <p>Art. 27 — Rinvio alle norme di legge</p> <p>Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nei limiti di compatibilità.</p>
---	---